

REGIONE LOMBARDIA

PROVINCIA DI MANTOVA

COMUNE DI PORTO MANTOVANO

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA COMUNALE

RELAZIONE TECNICA

OSSERVAZIONI ACCOLTE – LUGLIO 2011

MASSOBRIO dr. ing. DARIA
via Roma 26 - MANTOVA
cell. 335.6366030
e-mail: darmas@libero.it
PEC: daria.massobrio2@ingpec.eu
(tecnico competente in acustica ambientale
riconosciuto con Decreto n. 32169/01
della Regione Lombardia)

1. INTRODUZIONE

La classificazione acustica del territorio comunale è un atto di pianificazione che i Comuni devono attuare in base alla Legge n. 447/1995 "Legge Quadro sull'inquinamento acustico" seguendo le modalità indicate dalla normativa regionale in materia.

Il Comune di Porto Mantovano è già dotato del Piano di classificazione acustica; la redazione del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) ha però comportato la necessità di rivedere ed aggiornare il Piano di classificazione acustica.

"La zonizzazione acustica fornisce il quadro di riferimento per valutare i livelli di rumore presenti o previsti nel territorio comunale e, quindi, la base per programmare interventi e misure di controllo e riduzione dell'inquinamento acustico. Obiettivi fondamentali sono quelli di prevenire il deterioramento di aree non inquinate e di risanare quelle dove attualmente sono riscontrabili livelli di rumorosità ambientale superiori ai limiti. La zonizzazione è inoltre uno strumento di prevenzione per una corretta pianificazione, ai fini della tutela dall'inquinamento acustico, delle nuove aree di sviluppo urbanistico o per la verifica di compatibilità dei nuovi insediamenti o infrastrutture in aree già urbanizzate." (Deliberazione Giunta Regionale della Lombardia n. VII/9776 del 12/07/2002).

La classificazione acustica incide sulla destinazione d'uso del territorio in quanto lo distingue in aree a maggiore o minore livello di rumorosità consentita ed è una delle poche possibilità di pianificazione che possono collocare sul territorio in modo equilibrato sia le attività rumorose sia quelle che invece richiedono la quiete.

L'Amministrazione locale, pur nel rispetto della normativa nazionale e regionale che determina con una certa precisione l'assegnazione delle classi acustiche in base alle caratteristiche e agli usi del territorio, conserva una certa discrezionalità che può impegnare per incontrare le peculiarità della propria area.

La presente relazione di accompagnamento alla nuova classificazione acustica del Comune di Porto Mantovano illustra la metodologia seguita e le scelte effettuate per la realizzazione del piano. Tale documento costituisce uno strumento di lettura delle tavole allegate che non acquisiscono senso al di fuori della presente relazione.

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

2.1 Normativa statale

La legislazione statale in materia di inquinamento acustico è regolamentata dalla Legge 26 ottobre 1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e dai relativi decreti attuativi (oltre che da alcuni decreti precedenti, per quanto non abrogati da disposizioni successive). In particolare si ricordano:

- D.P.C.M. 1 marzo 1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" (per quanto non abrogato da disposizioni successive);
- D.M. 11 dicembre 1996 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo";
- D.M. 31 ottobre 1997 "Metodologia di misura del rumore aeroportuale";
- D.P.C.M. 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";
- D.P.C.M. 5 dicembre 1997 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici";
- D.P.R. 11 dicembre 1997 n. 496 "Regolamento recante norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili";
- D.M. 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico";
- D.P.C.M. 31 marzo 1998 "Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività del tecnico competente in acustica, ai sensi dell'art.3 comma 1, lettera b), e dell'art. 2, commi 6, 7, 8, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 - Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- D.P.R. 18 novembre 1998 n. 459 "Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario";
- D.P.C.M. 16 aprile 1999 n. 215 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi";
- D.M. 29 novembre 2000 "Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore";
- D.P.R. 3 aprile 2001, n. 304 "Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell'articolo 11 della legge 26 novembre 1995, n. 447";
- D.M. 23 novembre 2001 "Modifiche dell'allegato 2 del decreto ministeriale 29 novembre 2000 – Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore";

- D.P.R. 30 marzo 2004 n. 142 “Disposizioni per il contenimento dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell’articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447”;
- D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 194 “Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale”.

2.2 Normativa regionale

La normativa regionale lombarda inerente l’inquinamento acustico, oltre che da qualche provvedimento precedente, è costituita invece sostanzialmente dalla Legge Regionale 10 agosto 2001 n. 13 “Norme in materia di inquinamento acustico” e dalle D.G.R. emanate da essa previste, fra cui si ricordano:

- D.G.R. 16 novembre 2001 n.VII/6906, Approvazione del documento “Criteri di redazione dei piani di risanamento acustico delle imprese”;
- D.G.R. 8 marzo 2002 n.VII/8313, Approvazione del documento “Modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico”;
- D.G.R. 12 luglio 2002 n.V/9776, Approvazione del documento “Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale”;
- D.G.R. 13 dicembre 2002 n.VII/11582, Approvazione del documento “Linee guida per la redazione della relazione biennale sullo stato acustico del comune”.

3. I CRITERI TECNICI PER LA REDAZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA COMUNALE

Criteri per la redazione della classificazione acustica si ritrovano già nella legge quadro n. 447/1995 (ed ancora prima nella definizione delle classi acustiche della Tabella A del D.P.C.M. 14/11/1997); di seguito si riporta una breve sintesi delle indicazioni che si ritrovano nei vari documenti normativi, ai quali si rimanda per i dettagli.

Legge quadro 447/95

Con la legge quadro, si delineava un punto cardine nei criteri di classificazione acustica: l'impossibilità di affiancare aree classificate acusticamente con un salto di livello equivalente pesato A superiore a 5 dBA. Qualora ciò avvenga, in fase di redazione di classificazione, si dovrà provvedere all'adozione di opportuni piani di risanamento acustico, da coordinare con gli altri strumenti urbanistici, per la risoluzione dell'incompatibilità.

Si affida ai Comuni il compito di definire, in sede di classificazione acustica, le aree adibite a spettacolo a carattere temporaneo o mobile e di rilasciare l'autorizzazione allo svolgimento delle stesse manifestazioni; il Comune dovrà quindi dotarsi di strumenti che regolino tali autorizzazioni e che ne definiscano i contenuti.

Viene anche anticipata la possibilità da parte dei Comuni di attribuire valori limite inferiori a quelli previsti nella zonizzazione acustica, qualora si ritenga che nel territorio esistano di particolare interesse naturalistico-paesaggistico; tale possibilità sarà poi richiamata nei criteri regionali specificando che dovranno essere condotti specifiche considerazioni acustiche per supportare una tale scelta.

Legge regionale n. 13/2001

Sono ripresi i punti già espressi dalla legge quadro ed introdotte ulteriori indicazioni per la redazione della classificazione acustica del territorio, demandando comunque all'emanazione di un provvedimento della Giunta regionale la definizione dei criteri tecnici di dettaglio.

Deliberazione n. VII/9776 del 12 luglio 2002 – Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio

Sono indicati le fasi di lavoro, i parametri ed i criteri da adottare nonché gli elaborati da produrre per la predisposizione della classificazione acustica del territorio comunale.

E' stata inoltre pubblicata la D.G.R. 10 febbraio 2010 n. 8/11349 che integra l'allegato alla D.G.R. con il paragrafo 9 ("Criteri tecnici per la produzione degli elaborati grafici GIS relativi alla classificazione acustica comunale da trasmettere a Regione Lombardia").

4. RACCOLTA DEI DATI ESISTENTI E CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

4.1 Premessa

I principi sui quali è stato classificato il territorio comunale da un punto di vista acustico sono riferiti alla salvaguardia degli insediamenti abitativi, delle scuole, delle aree adibite a verde pubblico, delle aree protette e più in generale delle zone e degli edifici che per loro destinazione richiedono una particolare tutela dal rumore, non dimenticando l'attuale stato delle destinazioni d'uso che attribuisce diritti e doveri ai proprietari di aree produttive.

Il presente documento fa riferimento allo strumento urbanistico Piano di Governo del Territorio, in corso di definizione da parte dell'Amministrazione Comunale. In particolare la classificazione acustica ed il P.G.T., redatti contestualmente, seguono lo stesso iter procedurale.

4.2 Definizione dei criteri di zonizzazione

Di seguito sono riportati i criteri fondamentali per la delimitazione delle classi acustiche facendo riferimento alla definizione di classe acustica ovvero a una delle sei categorie tipologiche di carattere acustico individuate nella tabella A del D.P.C.M. 14/11/1997.

4.2.1 Criteri di carattere generale

Nella delimitazione delle zone acustiche si è tenuto conto di quanto indicato dalla Regione Lombardia, in particolare:

- la definizione del confine delle classi segue, ove possibile, elementi fisici chiaramente individuabili come una strada, un edificio, un fosso o un altro limite ben determinato;
- si è evitato il salto di più di una classe tra zone confinanti;
- si è evitata un'eccessiva frammentazione del territorio urbanizzato con zone a differente limite e contemporaneamente un'eccessiva semplificazione che appiattisca il territorio comunale in alcune classi acustiche;
- si è privilegiata la classe inferiore tra quelle ipotizzabili per un'area.

E' stata acquisita in input la classificazione acustica vigente precedentemente approvata dal Comune, procedendo alla verifica dell'individuazione, in sequenza, delle classi I, VI, V e poi II, III, e IV. Per quanto concerne queste ultime 3 classi acustiche, oltre ai criteri individuati di seguito, in fase di elaborazione della zonizzazione sono stati considerati anche i seguenti fattori:

- tipologia e densità del traffico per le infrastrutture stradali,
- densità di popolazione,
- densità di attività commerciali e servizi,
- densità di attività artigianali e industriali,
- presenza di grandi infrastrutture di trasporto.

4.2.2 Criteri per l'individuazione delle classi

4.2.2.1 Individuazione della classe I

Dai criteri tecnici regionali nonché dalla normativa nazionale dovrebbero essere classificati in tale classe le attrezzature e gli spazi di massima tutela: scuole, ospedali, cliniche, parchi e giardini pubblici utilizzati dalla popolazione come patrimonio verde comune, escludendo pertanto le piccole aree verdi di quartiere; fanno eccezione le strutture scolastiche o sanitarie inserite in edifici adibiti principalmente ad altri usi: queste sono state classificate secondo la zona di appartenenza di questi ultimi. Inoltre, in classe I, rientrano anche le aree urbane e rurali di particolare interesse storico, architettonico, culturale, paesaggistico e ambientale quando, per la loro fruizione, la quiete è condizione essenziale. Sono inseriti in classe I anche i parchi e le riserve naturali che non siano inserite in un contesto produttivo o residenziale. Le aree cimiteriali sono state inserite in classe I, se il contesto lo ha permesso.

L'esigenza di proteggere dal rumore le aree di classe I costituisce una valida motivazione per l'individuazione di aree anche di dimensioni ridotte.

Operativamente ci si è trovati a considerare anche altri fattori, tra cui:

- la realtà locale in oggetto è caratteristica di un contesto agricolo-artigianale, non paragonabile a quello di città con numero di abitanti e attività produttive particolarmente rilevanti; le uniche eccezioni sono rappresentate dalle aree a Nord e a Ovest del capoluogo;
- molte delle strutture rientranti nella definizione di classe I per il DPCM 14/11/97 (Tabella A) sono nate e si sono sviluppate, nel passato, lungo le arterie stradali principali proprio perché queste garantivano facilità d'accesso alla popolazione; ciò vale in particolare per le scuole, i cimiteri e le chiese di vecchia costruzione; il criterio con cui è stata scelta l'area è analogo al precedente, non essendosi ancora radicata la sensibilità agli aspetti correlati all'inquinamento acustico;
- la legge regionale 13/2001, all'art. 2, c. 3, non permette l'inserimento in classe I di aree appartenenti alle fasce di rispetto stradale;
- l'effettiva non sostenibilità dei limiti di classe I per le strutture indicate per tale classe se non con interventi di risanamento acustico drastici che comunque non garantiscono il rispetto dei limiti.

Non sono state inserite classi I, come già nella classificazione acustica precedente.

4.2.2.2 Individuazione della classe VI

Come definito dalla Tabella A del DPCM 14/11/1997 appartengono a questa classe gli insediamenti industriali privi di abitazioni (a meno delle abitazioni per custodi e proprietari); la legge regionale 13/2001 ha poi specificato all'art. 2, c. 3 che è ammessa una limitata presenza di attività artigianali.

Non sono state inserite classi VI, come già nella classificazione acustica precedente.

4.2.2.3 Individuazione della classe V

Come definito dalla Tabella A del DPCM 14/11/1997 appartengono a questa classe gli insediamenti industriali con scarsità di abitazioni anche non connesse alle attività produttive; la legge regionale 13/2001 ha poi specificato che la presenza di attività artigianali, commerciali ed uffici non deve essere preponderante. L'individuazione di tale classe, in fase di zonizzazione, prevede che si verifichi uno dei seguenti casi:

- *nel territorio comunale sono presenti aree produttive con caratteristiche compatibili con i limiti previsti per tale classe e non con i limiti previsti per classi acustiche inferiori, così come rilevato da misurazioni in loco; inoltre ciò non produce alcun salto di classe;*
- *gli strumenti urbanistici prevedono la realizzazione di poli produttivi in cui concentrare le attività più rumorose, limitando i livelli acustici a quelli previsti dalla classe V.*

Sono state previste due aree di classe V: l'ambito produttivo consolidato a ridosso della ex S.S. Goitese in località Malpensata Gombetto ed una porzione dell'ambito produttivo consolidato a ridosso della ex S.S. della Cisa in località Bancole, come già nella classificazione acustica precedente.

4.2.2.4 Individuazione della classe IV

Come definito dalla Tabella A del DPCM 14/11/1997 appartengono a questa classe le aree di elevata densità di popolazione e di attività terziarie (zone ad alta concentrazione di uffici pubblici, istituti di credito nonché quartieri fieristici, attrezzature e impianti per attività e manifestazioni a grande concorso di pubblico, ecc...) o commerciali (zone commerciali, ipermercati, ecc...) o artigianali o piccole industrie. Vengono inoltre assegnate alla classe IV le aree destinate ad insediamenti zootecnici di tipo intensivo o altri insediamenti agroindustriali (caseifici, cantine, ecc.). La realtà locale, pur presentando un centro ricco di attività terziaria e di abitazioni, non può essere definito come ad 'alta concentrazione', definizione consona ad abitati di una certa rilevanza. Pertanto l'individuazione di tale classe, in fase di zonizzazione, prevede che si verifichi uno dei seguenti casi:

- *nel territorio comunale sono presenti aree artigianali di dimensioni significative, e relative aree di espansione;*
- *gli strumenti urbanistici prevedono la realizzazione di aree artigianali con inserimento di attività produttive compatibili con i limiti di classe IV;*
- *aree comprese nella fascia di pertinenza di una infrastruttura di trasporto (strada, ferrovia).*

Molte delle aree inserite in questa classe costituiscono fascia di pertinenza delle infrastrutture, come già nella classificazione acustica precedente; in particolare:

- lungo la ex S.S. 62 (dove non classificata in V per la presenza di area produttiva);
- lungo la ex S.S. 236 (dove non classificata in V per la presenza di area produttiva);
- lungo la ex S.S. 236 bis e la tangenziale Nord di Mantova (dove non classificata in V per la presenza di area produttiva);
- lungo la nuova tangenziale in corso di realizzazione;
- lungo la linea ferroviaria Mantova - Verona.

Altre aree in cui è stata prevista la classe IV sono:

- gli ambiti delle attività produttive-artigianali consolidate a Soave e dintorni, come già nella classificazione acustica precedente;
- gli ambiti delle attività produttive di espansione in località Malpensata Gombetto;
- gli ambiti delle attività produttive-artigianali consolidate a S. Antonio e Bancole, escluse le aree in classe V;
- gli ambiti delle attività produttive di espansione a Bancole;
- i campi sportivi in località Cà Rossa e l'area retrostante;
- l'area delle piscine comunali;
- l'area Drasso Park;
- il magazzino comunale, la piazzola ecologica e la bocciolina;
- l'AT-008 (Str. Comunale Spinosa Zona traliccio telecomunicazioni);
- l'area feste in via Nuvolari a Soave.

Rispetto alla classificazione acustica precedente sono state apportate alcune modifiche inerenti le aree in classe IV, a seguito delle modifiche introdotte dagli ambiti di trasformazione previsti (come indicato nel documento inerente i "Potenziali effetti significativi della componente ambientale rumore" della V.A.S. del Piano di Governo del Territorio) e dell'individuazione delle aree in cui vengono realizzate attività temporanee, oltre all'aggiustamento di due piccole aree comprese nella fascia della linea ferroviaria ed alla creazione di una fascia cuscinetto intorno alla Latteria Sociale Mantova (priva di ricettori a destinazione residenziale), a seguito di parziale accoglimento della Nota trasmessa al Comune Prot. 22497 (IV-VII) del 24 novembre 2010.

4.2.2.5 Individuazione della classe III

Come definito dalla Tabella A del DPCM 14/11/1997 appartengono a questa classe le aree destinate ad uso prevalentemente residenziale interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali. L'individuazione di tale classe, in fase di zonizzazione, prevede che si verifichi uno dei seguenti casi:

- *aree residenziali interessate da traffico sia locale che di attraversamento, tipico delle aree residenziali inglobate nel centro abitato;*
- *aree agricole con utilizzo di macchine operatrici;*
- *attività sportive che non sono fonti di rumore (centri sportivi con stadi di piccole dimensioni);*
- *aree/edifici la cui destinazione d'uso prevedeva la classe I, ma il cui contesto acustico-urbanistico non ha permesso tale operazione e che risultano invece compatibili con la classe III senza indurre salti di classe;*
- *area compresa nella fascia di pertinenza di una infrastruttura viaria.*

In questa classe è stato inserito il resto del territorio comunale, fatta eccezione per le aree inserite in classe II.

4.2.2.6 Individuazione della classe II

Come definito dalla Tabella A del DPCM 14/11/1997 appartengono a questa classe le aree destinate ad uso prevalentemente residenziale. Non è ammessa la presenza di attività industriali ed artigianali; si tratta pertanto di aree residenziali interessate da traffico locale con limitata presenza di attività commerciali, servizi ecc. afferenti le stesse. L'individuazione di tale classe, in fase di zonizzazione, prevede che si verifichi uno dei seguenti casi:

- *nel territorio comunale sono presenti aree residenziali anche di espansione in cui gli strumenti urbanistici non prevedono altre destinazioni d'uso e che non si trova in prossimità di aree caratterizzate da attività industriali o di intensa attività artigianale;*
- *gli strumenti urbanistici prevedono la realizzazione di nuove aree residenziali in prossimità di aree esenti da attività industriali o di intensa attività artigianale;*

(nei due casi sopra citati anche le aree verdi di pertinenza delle abitazioni vengono ricomprese in classe II)

- *aree/edifici la cui destinazione d'uso prevederebbe la classe I, ma il cui contesto acustico-urbanistico non ha permesso tale operazione e che risultano invece compatibili con la classe II senza indurre salti di classe.*

In questa classe sono stati inseriti: il cimitero di Soave, parte dell'abitato di Soave comprendente anche la chiesa e la scuola elementare e materna, il cimitero di Santa Maddalena, la scuola materna e nido di Bancole, la scuola materna di S. Antonio, l'ambito paesaggistico e di tutela ambientale della villa La Favorita, parte degli abitati di S. Antonio e Bancole.

Rispetto alla classificazione acustica precedente sono state apportate alcune modifiche inerenti le aree in classe III e IV, a seguito delle modifiche introdotte dagli ambiti di trasformazione previsti, come indicato nel documento inerente i "Potenziali effetti significativi della componente ambientale rumore" della V.A.S. del Piano di Governo del Territorio, ed in generale delle considerazioni riportate nel documento inerente la "Caratterizzazione acustica del territorio comunale" della V.A.S. del Piano di Governo del Territorio.

4.2.2.7 Individuazione della classe acustica delle aree prospicienti infrastrutture stradali

Secondo le indicazioni proposte dai criteri tecnici regionali (antecedenti all'emanazione del D.P.R. n° 142/2004) l'attribuzione della classe acustica per le fasce prospicienti le infrastrutture stradali si rifà a quanto indicato dal D.P.C.M. 14/11/1997 e dal D. Lgs. n° 285/1992 (Nuovo codice della strada) e s.m.i.:

- appartengono alla classe IV le aree prospicienti le strade primarie e di scorrimento quali ad esempio tronchi terminali o passanti di autostrade, le tangenziali e le strade di penetrazione e di attraversamento, strade di grande comunicazione atte prevalentemente a raccogliere e distribuire il traffico di scambio fra il territorio urbano ed extraurbano, categorie riconducibili, agli attuali tipi A, B, C e D del comma 2, art. 2 D. Lgs. n. 285/92;

- appartengono alla classe III le aree prospicienti le strade di quartiere, quali ad esempio: strade di scorrimento tra i quartieri, ovvero comprese solo in specifici settori dell'area urbana, categorie riconducibili agli attuali tipi E ed F del comma 2, art. 2 D. Lgs. n. 285/92; per le aree prospicienti le infrastrutture sopra citate è possibile attribuire una classe superiore nel caso in cui siano previste destinazioni urbanistiche con insediamenti a carattere artigianale o industriale o commerciale polifunzionale. Inoltre, qualora una strada classificata IV al di fuori del centro abitato, in ingresso a questo subisca una distribuzione del traffico veicolare, le diramazioni in area urbana assumono una classificazione pari ad classe inferiore;
- appartengono alla classe II le aree prospicienti le strade locali, quali ad esempio: strade interne di quartiere, adibite a traffico locale, categorie riconducibili agli attuali tipi E ed F del comma 2, art. 2 D. Lgs. n. 285/92.

La fascia di pertinenza stabilita per le infrastrutture di classe III e IV è:

1. 100 m (per la classe IV) e 50 m (per la classe III) dalla mezzzeria della strada qualora non siano presenti file continue di edifici in tale fascia (ad esempio strade di attraversamento ubicate in aree agricole);
2. coincide con la facciata dell'edificio prospiciente nel caso in cui questo ospiti un edificio sensibile (nella fattispecie struttura scolastica o chiesa);
3. Coincide con i lotti a cui appartiene la prima fila di edifici costituendo questi effettivamente una barriera fisica per gli altri edifici retrostanti.

Pertanto le aree ed edifici retrostanti la fascia intera o la fascia che si genera nei casi 2 e 3 saranno destinati ad una classificazione di una classe inferiore a quella della fascia a meno di destinazioni d'uso particolari che richiedano altri limiti acustici.

4.2.2.8 Individuazione della classe acustica delle aree prospicienti infrastrutture ferroviarie

Il rumore prodotto dal traffico ferroviario è regolamentato dal D.P.R. n° 549/98, in cui sono definite le fasce di pertinenza non soggette ai limiti della classificazione acustica.

Per la classificazione delle aree in prossimità di linee ferroviarie invece la Tabella A del D.P.C.M. 14/11/97 fornisce come indicazione la classe IV (anche se ciò non preclude la possibilità di individuare classi acustiche superiori od inferiori una volta che è stato valutato il reale traffico che circola sul quel ramo ferroviario).

Pertanto in fase di zonizzazione il criterio adottato è stato quello di attribuire la classe IV ad una fascia di 100 m di larghezza a partire dalla mezzzeria binario più esterno qualora non siano presenti file continue di edifici in tale fascia, di delimitare tale fascia con i lotti degli edifici o con gli edifici ove esistenti, e di restringere tale fascia fino alla facciata dell'edificio prospiciente nel caso in cui questo ospiti un edificio sensibile (nella fattispecie struttura scolastica o chiesa).

5.CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL COMUNE DI PORTO MANTOVANO

Per poter procedere applicando i criteri sopra esposti risulta indispensabile:

- un'analisi del P.G.T. e delle destinazioni d'uso reali;
- l'individuazione di aree particolari: ricettori sensibili (scuole), poli produttivi;
- la classificazione delle arterie stradali attraverso il relativo volume di traffico.

Tali informazioni sono acquisite sia attraverso gli strumenti urbanistici sia attraverso approfonditi sopralluoghi del territorio in esame.

Per quanto riguarda le misure dirette di rumorosità, si fa riferimento agli studi eseguiti rispettivamente nel 2003 e nel 2007/2008.

5.1 Compatibilità con gli strumenti vigenti nei comuni limitrofi

L'unica modifica a confine rispetto alla classificazione acustica vigente riguarda il Comune di Marmirolo in un'area produttiva a nord della ex S.S. Goitese, per la quale è stata prevista la classe IV, a confine con classi IV e III, e pertanto vi è compatibilità; nelle restanti aree a confine non sono state apportate modifiche, per cui si ritiene che la compatibilità con gli strumenti urbanistici/acustici vigenti nei comuni limitrofi sia verificata.

5.2 Individuazione di aree particolari

5.2.1 Impianti industriali significativi ed altre aree produttive

Come già accennato, nel territorio comunale è possibile ritrovare alcune aree interessate da uno sviluppo artigianale-industriale.

Per quanto concerne le aree artigianali queste risultano in gran parte ubicate all'esterno dei centri abitati, ovvero alla periferia dello stesso lungo la S.S. 62 in direzione Verona e lungo la S.S. n° 236 in direzione Brescia; vi sono inoltre alcune aree artigianali alla periferia dell'abitato di Soave.

Infine il PGT evidenzia come alcune attività artigianali siano inserite nel tessuto urbano; trattasi di destinazione d'uso esistenti per le quali è comunque prevista una classificazione acustica compatibile con la prevalente destinazione residenziale del centro urbano.

5.2.2 Aree sensibili

Nel Comune di Porto Mantovano sono presenti:

- edifici destinati all'istruzione (scuola elementare e materna di Soave, scuola elementare di S. Antonio, scuola materna di S. Antonio, scuola media, scuola elementare di Bancole, scuola materna e nido di Bancole, scuola materna Drasso, scuola elementare Montata Carra),
- chiese (Soave, S. Antonio, Bancole),
- cimiteri (Soave, Santa Maddalena).

5.2.3 Infrastrutture di comunicazione

Il Comune di Porto Mantovano è interessato dalla presenza delle seguenti strade caratterizzate da un intenso traffico in entrambe le direzioni di marcia:

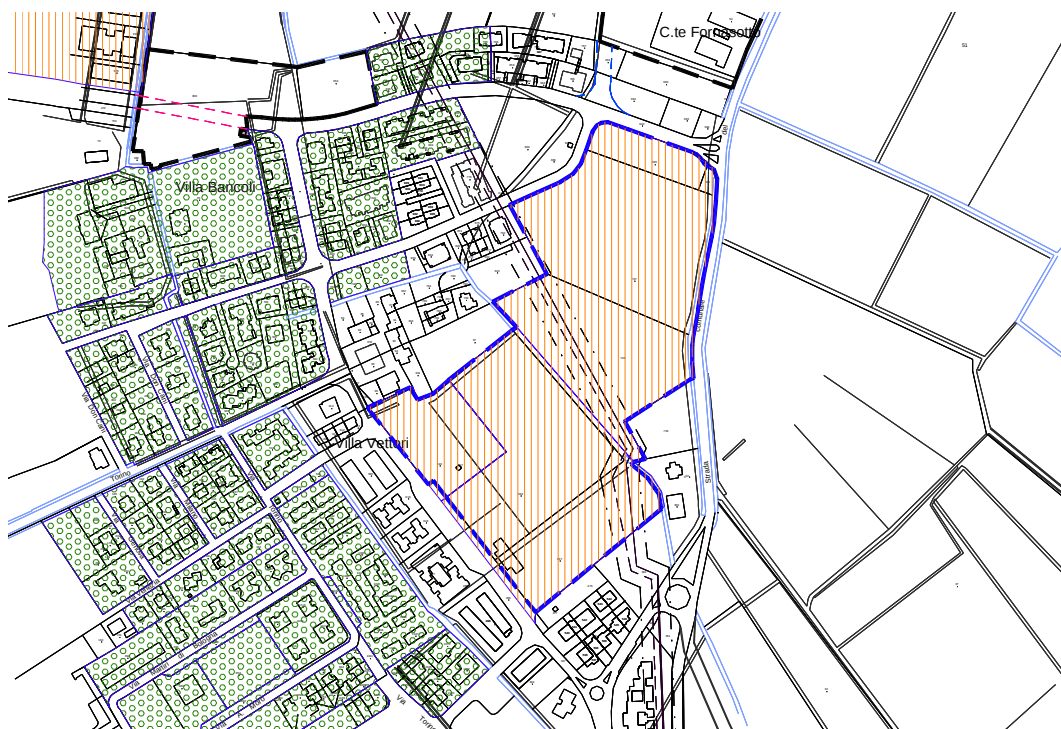
- S.P. ex S.S. 62, che attraversa il Comune in direzione sud-nord provenendo da Mantova e dirigendosi verso Verona;
- S.P. 81/S.P. ex S.S. 236, che attraversa il Comune in direzione est-ovest provenendo da Mantova e dirigendosi verso Brescia;
- S.P. ex S.S. 236 bis e S.P. ex S.S. 236 (tangenziale Nord di Mantova), che, provenendo da est, *giungono alla* rotonda in località Gombetto Malpensata;
- la nuova tangenziale ad ovest dell'abitato principale (S.P. ex S.S. 62 A).

Infine è presente la linea ferroviaria Mantova-Verona che attraversa il Comune in direzione sud-nord ad ovest della S.S. 62.

5.2.4 Aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo ovvero mobile, ovvero all'aperto

Di seguito (tratteggiate in blu) si riportano gli stralci planimetrici delle aree individuate come usuale sede per lo svolgimento di spettacoli temporanei all'aperto, che verranno gestiti come previsto dal regolamento acustico comunale a corredo della presente classificazione acustica.

1. Parco Cà Rossa, Bancole



Non è escluso l'utilizzo di altre aree per lo svolgimento di spettacoli temporanei all'aperto, pure da gestire come previsto dal regolamento acustico comunale a corredo della presente classificazione acustica.

5.3 Stesura della bozza di zonizzazione acustica

A seguito dell'analisi del territorio riportata nei capitoli precedenti e delle indicazioni dei tecnici del Comune è stata elaborata la prima bozza di nuova classificazione acustica successivamente integrata dai rilievi in campo al fine di verificare la fattibilità delle classi previste.

Si è reso necessario inoltre verificare:

- la fattibilità di contiguità di aree,
- l'eventuale necessità di introdurre fasce cuscinetto (aree intermedie)

5.3.1 Verifica della contiguità di aree

La nuova classificazione acustica del Comune di Porto Mantovano è stata realizzata evitando (anche per l'unica modifica effettuata a confine) la contiguità di aree di classi acustiche con differenza di due o più unità.

5.3.2 Zone intermedie

Le aree intermedie, secondo quanto indicato dalle linee guida regionali, sono quelle aree appositamente create per non avere salti di due classi acustiche tra aree contigue.

Occorre sottolineare che tale gradualità corrisponde anche alla reale situazione acustica in quanto, allontanandosi dalle sorgenti di rumore, il livello acustico, in assenza di barriere si attenua in modo proporzionale alla distanza. Pertanto l'assegnazione di aree a classi acustiche non esattamente corrispondenti alla loro destinazione non risulta un artefatto e le aree di interposizione appositamente create sono riconducibili solo a sporadici casi.

6. AGGIORNAMENTO E REVISIONE DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA COMUNALE

L'aggiornamento o la modificazione della classificazione acustica del territorio comunale interviene contestualmente:

- all'atto di adozione di Varianti specifiche o generali al P.G.T.;
- all'atto dei provvedimenti di approvazione dei P.P. attuativi del P.G.T. limitatamente alle porzioni di territorio disciplinate dagli stessi;
- a seguito di modifiche alla normativa che regola le modalità di classificazione acustica.

ing. Daria Massobrio

(tecnico competente in acustica ambientale
riconosciuto con Decreto n. 32169/01
della Regione Lombardia)

